



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 aprile 2021

Impatriati: I codici tributo per prolungare l'agevolazione

Risoluzione 27/E del 15 aprile 2021 dell'AE.

Con la Risoluzione in occhio sono stati istituiti i codici tributo per l'adesione al regime agevolato per i lavoratori impatriati.

Come noto la modifica a favore dell'agevolazione prevede il prolungamento della tassazione agevolata **ridotta al 50% o al 10%** in presenza di particolari requisiti.

RICORDA: Il Decreto Crescita ha introdotto un'importante novità. Le disposizioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta **ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo**. Oppure **diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento** (tale unità può essere acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli e anche in comproprietà).
In questo caso i redditi concorrono, **nei cinque periodi d'imposta successivi**, limitatamente **al 50%**, ma per i lavoratori che abbiano **almeno tre figli minorenni a carico**, anche in affido preadottivo, **limitatamente al 10% del loro ammontare**.

Per approfondimenti si veda l'apposita **Scheda "Il Punto 2021 Regime speciale lavoratori impatriati"** nella **Sezione Lavoro e Previdenza**.

I codici tributo istituiti dalla Risoluzione sono i seguenti:

1860 denominato "Importo dovuto (**10%**) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019";

1861 denominato "Importo dovuto (**5%**) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019".

Il modello andrà compilato secondo le seguenti indicazioni:

nella sezione **CONTRIBUENTE** i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l'adesione al regime agevolato;

nella sezione **ERARIO ED ALTRO**:

- nel campo **tipo**, la lettera **R**;
- nel campo **elementi identificativi**, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo **codice**, il codice tributo visto;
- nel campo **anno di riferimento**, l'anno corrispondente al primo periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato **AAAA**;
- nel campo **importi a debito versati**, l'importo dovuto.

Il versamento degli importi dovuti va effettuato mediante il modello di pagamento **F24 ELIDE**, con esclusione della possibilità di compensazione.

Il termine di versamento è fissato al **30 giugno** dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo; per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, il versamento andrà effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del **provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 marzo 2021** che ha fissato le modalità operative per l'applicazione dell'agevolazione, quindi **entro il 30 agosto 2021**.